



CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

SEDUTA DEL 30 luglio 2018

DELIBERA N. 4

OGGETTO: Ratifica Accordo Governo / OO. SS. in esito ai ricorsi amministrativi presentati avverso gli elenchi per la stabilizzazione del personale precario – contratti atipici – dell’Università degli Studi e dell’Istituto per la Sicurezza Sociale

IL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
nella seduta del 30 luglio 2018

- sentito il riferimento del Segretario di Stato per gli Affari Interni;

**con votazione palese, a maggioranza
ratifica**

l’Accordo Governo / OO. SS. in esito ai ricorsi amministrativi presentati avverso gli elenchi per la stabilizzazione del personale precario – contratti atipici – dell’Università degli Studi e dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, sottoscritto in data 27 giugno 2018, allegato alla presente delibera.

**ACCORDO TRA LA DELEGAZIONE DI GOVERNO E LE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI IN ESITO AI RICORSI AMMINISTRATIVI PRESENTATI AVVERSO GLI
ELENCHI PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO – CONTRATTI
ATIPICI - DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI E DELL'ISTITUTO SICUREZZA
SOCIALE**

1. Vista la sentenza in data 26 marzo 2018 del Giudice Amministrativo di primo grado nei ricorsi giurisdizionali riuniti nn. 41, 42, 43, 44 e 48 del 2017 promossi rispettivamente dai Sig.ri/re Renzi Pietro, Marcellini Giorgia, Montemaggi Marica, Volpinari Luca e Ercolani Gianni avverso il mancato inserimento negli elenchi degli stabilizzati di cui alla delibera del Congresso di Stato n.10 del 12 luglio 2016;
2. vista la sentenza in data 27 marzo 2018 del Giudice Amministrativo di primo grado nel ricorso giurisdizionale n.20 del 2017 promosso dalla signora Berenice Morganti avverso il mancato inserimento negli elenchi degli stabilizzati di cui alla delibera del Congresso di Stato n.7 del 2 agosto 2016;
3. considerato che sono attualmente pendenti i ricorsi in appello promossi dalla Pubblica Amministrazione avverso le sentenze di primo grado indicate ai superiori punti 1 e 2;
4. considerata l'incertezza sugli esiti dei predetti ricorsi in appello anche in ragione dell'assenza, nell'ambito della normativa relativa al funzionamento dell'Università degli Studi, di disposizioni assimilabili a quelle dettate per l'Istituto Sicurezza Sociale in materia di stipula di contratti di lavoro subordinato;
5. tenuto, inoltre, conto del ricorso amministrativo n.33/2016 presentato dal Dott. Giorgio Pazzaglini, relativo alla mancata stabilizzazione per assenza del requisito relativo all'iscrizione nelle pubbliche graduatorie nonché dell'incidente di verifica di legittimità costituzionale sollevato nel corso del predetto procedimento ed attualmente in fase di trasmissione al Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme;
6. considerato, inoltre, che, pur non essendo stati presentati ricorsi in sede giurisdizionale dai soggetti interessati, la medesima situazione di incertezza sussiste anche con riferimento ad ulteriore dipendente dell'Università degli Studi (Francini Nicholas) nonché agli ulteriori dipendenti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale di cui all'Allegato A al presente Accordo, in ragione della non riconducibilità delle posizioni lavorative dagli stessi ricoperte a quelle previste dalle norme di riferimento dettate per l'Istituto Sicurezza Sociale in materia di stipula di contratti di lavoro subordinato;
7. preso atto dei principi contenuti nella sentenza del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme 13 ottobre 2014 n. 6, che ha dichiarato incostituzionale il punto 2.3 dell'Accordo Governo - Sindacati recepito dall'articolo 1 del Decreto Delegato 2 agosto 2012 n. 110 nella parte in cui esclude che sia valido il periodo di lavoro di cui al punto 2.1 dello stesso Accordo per i precari a contratto che non sono stati assunti su posto vacante in base alla Legge n. 106 del 1993;
8. tenuto conto, altresì, degli atti di stabilizzazione e degli Accordi tra la Delegazione di Governo e le Organizzazioni Sindacali sottoscritti in data 13 giugno 2012 e in data 18 febbraio 2016 nonché di quanto previsto dall'articolo 42, comma 1 della Legge 5 ottobre 2011 n.160;

9. considerato che la Pubblica Amministrazione nel riesercizio del potere amministrativo in conformità ai dispositivi ed ai principi di diritto contenuti nelle sopracitate sentenze può provvedere al riesame delle posizioni non rientranti nelle fattispecie previste dagli accordi di stabilizzazione, anche in considerazione di precedenti giurisprudenziali in materia (fra i quali, sentenza di primo grado n.4/2017 del 16 febbraio 2017 e sentenza d'appello n.1/2017 del 27 giugno 2017 in esito a ricorso amministrativo presentato del Sig. Simone Bacciocchi) e che, parimenti, i ricorrenti di cui ai superiori punti 1, 2 e 5 nonché gli ulteriori dipendenti di cui al superiore punto 6 hanno interesse a definire la vertenza in essere allo scopo di conseguire, tempestivamente, certezza e stabilità in ordine al loro rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione;
10. considerata la volontà dell'Amministrazione di dare una risposta in termini di certezze e trasparenza a tutti i soggetti coinvolti (ricorrenti di cui ai punti 1, 2 e 5, nonché ulteriori dipendenti di cui al superiore punto 6) e, pertanto, sussistendo l'opportunità di chiudere i contenziosi in atto nonché di prevenire l'instaurazione di nuove ed ulteriori vertenze in ordine alle medesime tematiche;
11. tutto quanto premesso ai paragrafi che precedono e fatto salvo quanto previsto al seguente punto 12 in ordine alla posizione di Giorgio Pazzaglini, le Parti firmatarie concordano sull'integrazione della stabilizzazione con i soggetti indicati nell'elenco di cui all'Allegato A al presente Accordo, alle seguenti condizioni:
 - a) assunzione a tempo indeterminato – nuovo regime normativo e retributivo - ed inquadramento su profilo di Ruolo (PDR) come indicato a fianco di ciascun nominativo nell'Allegato A sopra richiamato, a far data dal 1 giugno 2016;
 - b) sottoscrizione di espresso atto di accettazione della stabilizzazione secondo i termini sotto indicati al punto 15.
12. per quanto concerne la posizione del dipendente Giorgio Pazzaglini - considerato che la permanenza in servizio dello stesso si è sviluppata per un arco temporale significativo in assenza di medesime professionalità reperibili dalle pubbliche graduatorie e tenuto conto della necessità per l'Amministrazione di garantire la funzionalità dei servizi essenziali come quelli sanitari e sociosanitari - le Parti firmatarie concordano sull'integrazione della stabilizzazione, con il dipendente Pazzaglini, indicato nell'elenco di cui all'Allegato A al presente Accordo, alle seguenti condizioni:
 - a) iscrizione nelle pubbliche graduatorie entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo;
 - b) assunzione a tempo indeterminato – nuovo regime normativo e retributivo - ed inquadramento su profilo di Ruolo (PDR), a far data dal positivo superamento di verifica di idoneità;
 - c) sottoscrizione di espresso atto di accettazione della stabilizzazione secondo i termini sotto indicati al punto 15.
13. Resta fermo quant'altro definito nell'Accordo di stabilizzazione fra Governo e Organizzazioni Sindacali del 18 febbraio 2016 se ed in quanto compatibile con i termini speciali della stabilizzazione di cui ai precedenti punti.

14. Il provvedimento di assunzione a tempo indeterminato e di inquadramento nel PDR verrà adottato nelle forme di cui all'articolo 3 del Decreto Delegato 26 febbraio 2016 n.23.
15. I dipendenti di cui all'Allegato A al presente Accordo dovranno sottoscrivere espresso atto di accettazione della stabilizzazione con rinuncia, senza eccezione o riserva alcuna, ad intraprendere o proseguire azioni in sede giudiziale e stragiudiziale con riferimento alla stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro nonché ai termini della stabilizzazione medesima così come definita nel presente Accordo. Tale atto assumerà, pertanto, valore transattivo in ordine a controversie pendenti in sede giurisdizionale e ad ogni eventuale ulteriore pretesa dei dipendenti interessati. In caso di mancata sottoscrizione del predetto atto, non si produrranno gli effetti di cui al presente Accordo ed i procedimenti giurisdizionali di cui ai punti 3 e 5 verranno ulteriormente coltivati sino alla sentenza definitiva.
16. La mancata osservanza, da parte dei soggetti interessati, delle condizioni per la stabilizzazione definite dal presente Accordo e la mancata sottoscrizione dell'atto di accettazione di cui al precedente punto 15, determina l'annullamento del provvedimento di assunzione a tempo indeterminato e di inquadramento.
17. Il personale stabilizzato e inquadrato usufruirà della ricostruzione di carriera ai sensi di legge, salvo quanto previsto al successivo punto 18. Si precisa che il periodo utile ai fini della predetta ricostruzione di carriera, comprende anche il servizio prestato in forza dei contratti che hanno dato origine alla stabilizzazione.
18. Gli effetti economici derivanti dalla ricostruzione di carriera, che avverrà successivamente all'inquadramento, decorreranno nei termini di cui al superiore punto 11, lettera a), senza corresponsione di arretrati e senza versamento delle ritenute di legge di cui all'articolo 54 della Legge 22 dicembre 1972 n. 41.

Letto, approvato e sottoscritto in un unico originale che viene depositato presso la Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato.

San Marino 27 giugno 2018/1717 d.F.R.

LA DELEGAZIONE DI GOVERNO

F.to) Guerrino Zanotti
F.to) Simone Celli
F.to) Franco Santi
F.to) Marco Podeschi

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

F.to) Alessio Muccioli
F.to) Milena Frulli
F.to) Giorgia Giacomini